

# **REGOLAMENTO GTT**

## **ALBO FORNITORI**

**INDICE**

**ART. 1 - OGGETTO**

**ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

**ART. 3 - AGGIORNAMENTO E TENUTA DELL'ALBO**

**ART. 4 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE E ACCERTAMENTO IDONEITÀ**

**ART. 5 - DECORRENZA DELL'ISCRIZIONE**

**ART. 6 - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE**

**ART. 7 - SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO**

**ART. 8 - MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE E DI  
SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ NEGOZIALE**

**ART. 9 - ACCESSO AGLI ATTI E TRATTAMENTO DATI**

**ART. 10 - PUBBLICITÀ**

**ART. 11 - NORMA TRANSITORIA**

## **ART. 1 - OGGETTO**

- 1.1 Al fine di acquisire beni, servizi e lavori nei settori speciali e nei settori ordinari nei casi in cui la normativa vigente (art. 36 D.Lgs. 50/2016) e quella regolamentare consentono l'individuazione degli operatori sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi, GTT istituisce l' "Albo Fornitori GTT", di seguito denominato Albo.
- 1.2 Il presente Regolamento disciplina le modalità di istituzione, funzionamento ed aggiornamento dell'Albo.

## **ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

- 2.1 L'Albo è suddiviso nelle classi merceologiche riportate sulla piattaforma informatica <https://gtt-to.acquistitelematici.it> ed è utilizzato per le procedure di scelta del contraente per appalti di forniture, servizi e lavori con importi inferiori alle soglie comunitarie. Le soglie di rilevanza comunitaria per i settori speciali sono:
- € 428.000,00 per appalti di forniture, servizi e concorsi di progettazione;
  - € 5.350.000,00 per appalti di lavori;
  - € 1.000.000, 00 per servizi elencati nell'allegato IX del D. Lgs 50/2016 (servizi sanitari, servizi sociali, servizi legali ecc).
- I limiti di importo sopra indicati si intendono automaticamente adeguati in relazione alle modifiche delle soglie ai sensi dell'articolo 35 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e della vigente normativa.
- Per i Lavori gli operatori economici sono selezionati tramite l'Albo Fornitori per appalti di importo inferiore ad € 5.350.000,00. Sono previste le seguenti fasce economiche:
- fino ad € 150.000,00;
  - quelle di cui all'art. 61 del D.P.R. 207/2010 fino alla soglia di 5.350.000,00.
- 2.2 Per ogni classe merceologica sono individuate sottoclassi per consentire all'operatore di indicare quelle di suo interesse e per le quali sarà invitato.
- 2.3 All'interno dell'Albo gli operatori, singoli o riuniti in soggetti gruppo, sono qualificati per la/le classe/i merceologica/che e per gli importi per cui hanno presentato domanda purché coerente con l'oggetto sociale risultante dalla certificazione di iscrizione alla CCIAA e in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.
- 2.4 La classificazione in ciascuna fascia economica comprende quelle ad essa inferiori.
- 2.5 GTT si riserva la facoltà di aggiornare le classi merceologiche nel corso di vigenza del presente regolamento.

### **ART. 3 - AGGIORNAMENTO E TENUTA DELL'ALBO**

- 3.1 ai fini dell'iscrizione la Commissione di cui al punto 6 del presente articolo procede preventivamente alla verifica antimafia ex d.lgs. 159/2011 e alla verifica di regolarità contributiva (DURC).
- 3.2 L'Albo è aperto ed gli operatori pertanto possono presentare domanda di iscrizione in qualsiasi momento.
- 3.3 La verifica antimafia ex d.lgs. 159/2011 e quella di regolarità contributiva sono ripetute in relazione a tutti gli iscritti con cadenza, rispettivamente, annuale e quadrimestrale.
- 3.4 Nei confronti degli operatori aggiudicatari di procedure di valore pari o superiore a € 20.000,00, saranno effettuate tutte le verifiche di legge.  
Per tutti gli operatori sono inoltre eseguite verifiche annuali a campione di tutti i requisiti ex art. 80 d.lgs. 50/2016, nella misura minima del 5% degli iscritti.
- 3.5 L'iscrizione di ogni operatore economico ha validità quinquennale dalla data di approvazione dell'iscrizione sulla piattaforma <https://gtt-to.acquistitelematici.it>.
- 3.6 Per ogni decisione in merito all'iscrizione all'Albo ovvero al suo aggiornamento periodico, è istituita una Commissione formata da tre componenti, la quale si riunisce almeno bimestralmente per esaminare le domande, convalidare le nuove iscrizioni e adottare ogni provvedimento previsto dal presente Regolamento e dalla vigente normativa.
- 3.7 La Commissione, per acquisire elementi utili ai fini di ogni decisione, può avvalersi degli uffici aziendali competenti per materia.
- 3.8 La tenuta dell'Albo, fermi restando i compiti della Commissione, è di competenza di "Acquisti - Albo Fornitori".

### **ART. 4 - MODALITA' DI ISCRIZIONE E ACCERTAMENTO IDONEITA'**

- 4.1 Al fine di ottenere l'iscrizione, l'operatore economico dovrà presentare la propria domanda utilizzando la piattaforma informatica al seguente indirizzo: <https://gtt-to.acquistitelematici.it>
- 4.2 Al fine dell'iscrizione l'operatore deve dichiarare, utilizzando la modulistica reperibile sulla piattaforma informatica, di essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016 nonché di quelli di cui all'art. 67 comma 1 D.lgs. 159/2011, di conoscere e rispettare il codice di comportamento GTT pubblicato sul sito istituzionale, di accettare la politica per la prevenzione della corruzione GTT" (pubblicata sul sito GTT - <http://intranetgtt/sites/sg/Sistemi/iso37001.aspx>) e deve presentare la seguente documentazione:

- a) per tutte le classi merceologiche:
- visura camerale di iscrizione nel registro della CCIAA di competenza;
- b) per le classi merceologiche inerenti forniture e servizi:
- elenco dei contratti riferiti alla classe merceologica o alle singole sottoclassi per cui si richiede l'iscrizione, eseguiti nel triennio precedente la data di presentazione della domanda, con l'indicazione del loro importo complessivo che deve essere almeno pari ad Euro 150.000,00;
  - idonea documentazione (per esempio: contratto, bolla di consegna, certificato di buona esecuzione, fattura, ecc.) relativa ad almeno una fornitura di beni/servizi, di qualunque importo, eseguita nell'ultimo triennio precedente la presentazione della domanda di qualificazione e riferita alla/e sottoclasse/i o un raggruppamento omogeneo di classi per cui intende qualificarsi; (per esempio per la categoria FBUS02 – BUS -IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - FBUS020 – IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE SPHEROS, il certificato presentato per una delle sottocategorie (es. FBUS02000) vale anche per le sottocategorie da FBUS02000 a FBUS02011.eventuali titoli abilitativi richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività);
  - presentazione di almeno una referenza bancaria.
- c) per le classi merceologiche inerenti i lavori:
- dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 90 DPR 207/2010 per esecuzione di lavori di importo pari o inferiore a € 150.000,00;
  - per lavori di importo superiore a € 150.000,00 e fino a 5.350.000,00 attestazione SOA con indicazione della/e categoria/e e classifica/che;
  - eventuali titoli abilitativi richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività.
- 5 La domanda è sottoposta alla valutazione della Commissione di cui all'art. 3.6 la quale esamina la completezza e correttezza della documentazione trasmessa ed effettua le verifiche di cui all'art. 3.1 al fine di perfezionare l'iscrizione.
- 6 A seguito dell'esame della domanda e della documentazione presentata la Commissione decide sull'istanza redigendo verbale con il quale si formalizza l'iscrizione per la/le classe/i merceologica/che per cui la domanda è ammessa e per le fasce economiche laddove previste.
- 7 L'operatore è informato via posta elettronica dell'esito della procedura.
- 8 In caso di esito negativo l'operatore potrà in qualsiasi momento richiedere l'iscrizione.
- 9 La gestione dell'Albo avviene nel rispetto delle norme di tutela della parità di trattamento dei fornitori e della riservatezza dei dati.

## **ART. 5 - DECORRENZA DELL'ISCRIZIONE**

5.1 L'iscrizione all'Albo e il diritto dell'operatore ad essere invitato decorrono dalla data di approvazione dell'iscrizione ai sensi dell'art. 3.5.

## **ART. 6 - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE**

6.1 Gli operatori iscritti all'Albo hanno l'obbligo di comunicare tramite la piattaforma informatica (<https://gtt-to.acquistitelematici.it>) a GTT ogni variazione dei dati riportati ai fini dell'iscrizione e ogni altra informazione prevista dal presente regolamento.

6.2 Parimenti devono essere comunicate le cessioni, fusioni, scissioni o trasformazioni entro 30 giorni dalla formalizzazione della relativa decisione.

## **ART. 7 - SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO**

7.1 La sospensione può essere disposta quando:

1. siano in corso accertamenti, in sede giudiziale o stragiudiziale per responsabilità concernenti gravi irregolarità nell'esecuzione della prestazione ovvero per gravi inadempimenti;
2. siano definitivamente accertate gravi irregolarità rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e contributi. In tutti i casi nei quali la vigente normativa prevede la sospensione dell'attività d'impresa;
3. in caso di mancata comunicazione della variazione dei dati anagrafici, mancato aggiornamento dei dati o dei documenti stessi sulla piattaforma e mancate comunicazioni di cessioni, fusioni, scissioni o trasformazioni entro 30 giorni dalla formalizzazione della relativa decisione;
4. mancata disponibilità agli audit di GTT presso il fornitore;
5. mancato adempimento nei tempi stabiliti delle azioni correttive decise dal fornitore a seguito della NC rilasciate in sede di audit; La sospensione dura fino al venire meno delle relative cause che vengono verificate al completamento delle azioni correttive verificate anche attraverso Audit (anche documentale).

7.2 La cancellazione dall'Albo è disposta:

1. per falsa attestazione dei requisiti di iscrizione della quale GTT sia venuta a conoscenza;
2. per grave negligenza o malafede o ripetute irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni affidate da GTT, comunicate alla Commissione dal RUP/DEC/DL di riferimento, ovvero per grave errore nell'esercizio dell'attività professionale;

3. per grave violazione del codice di comportamento GTT ovvero della accertata violazione della Politica per la prevenzione della Corruzione GTT;
  4. nel caso in cui a seguito della sospensione di cui al precedente punto 7.1.1 è accertata in via definitiva la responsabilità dell'impresa;
  5. in ogni caso in cui l'operatore perda i requisiti richiesti per l'iscrizione;
  6. nel caso in cui ne faccia richiesta lo stesso operatore oppure qualora esso non risulti più esistente.
- 7.3 La cancellazione o la sospensione sono disposte dalla Commissione dell'Albo Fornitori, anche su indicazione di altri uffici GTT nei casi di cui al seguente punto 7.4. Le decisioni sono comunicate all'operatore.
- 7.4 I fornitori delle classi merceologiche sopra indicate potranno essere assoggettati a motivata valutazione consuntiva annuale per le forniture/servizi/lavori effettuati, così come previsto dalla specifica documentazione della procedura di affidamento, a seguito della quale potrà essere disposta la sospensione/cancellazione dall'Albo.
- 7.5 Cessate le cause che hanno determinato la cancellazione dall'Albo l'operatore può riproporre domanda di iscrizione; nel caso in cui sia disposta la cancellazione per grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni una nuova iscrizione potrà essere richiesta solo dopo il decorso di un anno dalla cancellazione.

#### **ART. 8 - MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE E DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' NEGOZIALE**

- 8.1 La selezione degli operatori da interpellare è effettuata mediante sistema informatico automatico fondato sul principio della rotazione dei concorrenti, nel rispetto delle condizioni, termini e modalità previste dal *"Regolamento per acquisti sotto soglia comunitaria di forniture, servizi e lavori"*.
- 8.2 Resta ferma la facoltà di GTT di indire per ogni appalto una specifica procedura di gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della vigente normativa di legge e regolamentare.
- 8.3 Non e' consentito frazionare artificialmente un fabbisogno unitario. Il calcolo del valore stimato dei contratti è effettuato secondo i metodi previsti dall'art. 35 D.lgs. 50/2016.
- 8.4 Nel caso di acquisto di beni finanziati, GTT aderisce alle modalità di ricerca del fornitore eventualmente richieste dall'Ente finanziatore, nell'ambito di quanto stabilito dalle vigenti leggi.

8.5 L'istituzione e l'iscrizione nell'Albo non comportano alcun vincolo o obbligo in capo a GTT per l'assegnazione di qualsivoglia affidamento agli operatori candidati e/o iscritti e non costituiscono in alcun caso avvio della procedura di affidamento e/o aggiudicazione.

8.6 Per quanto non previsto dal presente articolo si osservano le disposizioni del "Regolamento per acquisti sotto soglia comunitaria di forniture, *servizi e lavori*" pubblicato sul sito internet GTT e nel D.lgs. 50/2016.

#### **ART. 9 - ACCESSO AGLI ATTI E TRATTAMENTO DATI**

9.1 L'accesso agli atti è ammesso ai sensi delle norme vigenti.

9.2 I dati relativi all'operatore e i dati personali sono utilizzati da GTT per la gestione dell'iscrizione ed ai fini di ogni diritto o facoltà derivanti dal rapporto contrattuale. I dati sono trattati ai sensi di legge con supporti informatici e/o cartacei.

9.3 Il titolare del trattamento dati è GTT S.p.A., Corso Turati 19/6 - 10128 Torino.

#### **ART. 10 - PUBBLICITÀ'**

10.1 Il presente Regolamento ed ogni sua eventuale variazione sono pubblicati sul sito GTT.

#### **ART.11 - NORMA TRANSITORIA**

11.1 Nei primi tre mesi a decorrere dall'attivazione (mediante pubblicazione sul sito) di ciascuna categoria merceologica, GTT ricorrerà all'Albo solo se vi risulteranno iscritti almeno tre operatori.

11.2 Decorsi tre mesi GTT ricorrerà all'Albo se vi risulterà presente almeno un operatore.